

Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2012, n. 67-4270

Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro promossi dagli Enti di cui al comma 1, art. 32 LR 34/08 - Approvazione disposizioni attuative. Modifica DGR n. 51-1124 del 30.11.10. Riparto fondi a favore delle Province.

A relazione dell'Assessore Porchietto:

Vista la Legge 264/49 "Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati", in specifico l'art. 59 "Cantieri – scuola" che autorizza l'apertura di cantieri-scuola per disoccupati, per l'attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e costruzione di opere di pubblica utilità;

vista la Legge 418/75 "Modifiche e integrazioni della legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia di cantieri di lavoro e di rimboschimento e sistemazione montana";

vista la LR 34/08 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro" e in particolare l'art. 32 che norma l'attività nei cantieri di lavoro;

vista la LR 7/01 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

vista la LR 6/12 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2012-2014";

vista la LR 23/08 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista la DGR n. 51-1124 del 30.11.2010 "LR 34/08 e s.m. e i., art. 37. Contributi a titolo di sussidi a favore di lavoratrici e lavoratori in gravi difficoltà economiche. Intervento biennale 2010-2011 per la somma complessiva di euro 18.000.000,00 di cui euro 4.107.146,52 a carico del cap. 147240/2010 UPB DB15041. Attribuzione risorse a favore dell'Agenzia Piemonte Lavoro";

considerato che presso l'Agenzia Piemonte Lavoro risultano economie di spesa per € 3.668.924,60, trasferite con la sopra citata Deliberazione e non utilizzate;

considerate le finalità dei progetti di cantieri di lavoro, così come definite dall'art. 32 della LR 34/2008, che si pongono come strumento di *work fare*, per cui la prestazione economica erogata ai lavoratori è collegata allo svolgimento di un'attività lavorativa, in particolar modo per quei lavoratori in cerca di occupazione che mostrano, per età, grado di occupabilità e storia professionale, una grave difficoltà di inserimento/reinserimento nel Mercato del lavoro, tenendo conto che i periodi di lunga disoccupazione e inattività determinano effetti negativi sul mantenimento e sull'accrescimento della professionalità dei lavoratori e sulla loro ricollocazione nel mercato del lavoro;

vista la DGR n. 24-1806 del 4.04.2011 "Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro promossi dagli Enti di cui al comma 1 art. 32 LR 34/08 - Modalità attuative. Riparto fondi sul capitolo 147240/11, spesa prevista euro 3.344.605,25", che stabilisce, tra l'altro, che il riparto dei fondi ivi indicato costituisce l'acconto delle somme dovute per l'esercizio 2011, e che la restante quota a saldo deve essere ripartita con risorse da individuarsi sul bilancio 2012;

ritenuto opportuno utilizzare le citate economie di spesa pari a € 3.668.924,60 per la realizzazione di cantieri di lavoro così come previsti all'art. 59 della Legge 264/49 e all'art. 32 della LR 34/08 a favore di soggetti disoccupati di cui all'art. 29, comma 1, lettera a) e di soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale di cui all'art. 29, comma 1, lettera b) della medesima legge, per l'esercizio finanziario 2012 e per il saldo dell'esercizio finanziario 2011, secondo la seguente ripartizione:

- € 3.068.924,60, per la realizzazione di cantieri di lavoro a favore di disoccupati;
- € 600.000,00 per la realizzazione di cantieri di lavoro a favore di soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale;

ritenuto di ripartire a favore delle Province, ai sensi dell'art. 32, comma 7, della L.R. 34/08, le risorse per realizzazione di cantieri di lavoro per lo svolgimento di attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e costruzione di opere di pubblica utilità che coinvolgono soggetti disoccupati (art. 29, comma 1, lett. a, L.R. 34/08) in base ai seguenti criteri:

- cantieri avviati, per la quantificazione del saldo dell'esercizio finanziario 2011;
- rispettive situazioni di disoccupazione, per la ripartizione delle somme riguardanti l'esercizio finanziario 2012;

ritenuto, a seguito dell'esperienza maturata nella realizzazione dei cantieri di lavoro di introdurre alcune modifiche alle modalità di realizzazione e gestione dei progetti, in particolare per ciò che concerne le modalità di individuazione dei lavoratori e le caratteristiche del flusso delle comunicazioni tra Regione, Province ed Enti promotori e utilizzatori;

ritenuto, altresì, di stabilire che i cantieri di lavoro previsti dalla presente deliberazione sono rivolti esclusivamente a soggetti disoccupati in cerca di occupazione, come risultante dal competente Centro per l'impiego, rinviando a successivi provvedimenti la definizione di interventi specifici volti a favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti inoccupati di cui all'articolo 29, comma 1, lett. a) della L.R. 34/08;

ritenuto opportuno adottare un regolamento, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di uniformare su tutto il territorio regionale le modalità di realizzazione dei cantieri di lavoro per i disoccupati di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a) della LR 34/08;

considerato che l'art. 32, comma 11, della LR 34/08 stabilisce che il trattamento previdenziale, assistenziale ed assicurativo dei lavoratori inseriti nei cantieri di lavoro sia a carico degli Enti promotori e utilizzatori secondo le norme vigenti;

dato atto che per quanto concerne il trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo dei lavoratori inseriti nei cantieri di lavoro attivati ai sensi dell'art. 59 della Legge 264/49, si applicano le disposizioni della legge 6 agosto 1975, n. 418 e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'art. 32, comma 4, lettera b) della LR 34/08, che prevede che la Giunta regionale stabilisca l'entità dell'indennità giornaliera da corrispondere ai soggetti utilizzati nei cantieri di lavoro, rivalutata annualmente in base all'andamento dell'inflazione rilevata dall'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT);

considerato che, l'entità dell'indennità giornaliera per i soggetti di cui all'art. 29 comma 1, lettera a) inseriti nei cantieri di lavoro è pari a 31,92 euro per l'anno 2011 e che la media annua dell'inflazione rilevata dall'ISTAT corrisponde al 2,75%;

ritenuto opportuno stabilire che all'indennità giornaliera erogata ai soggetti inseriti nei cantieri di lavoro, non possano essere sommati sussidi al reddito regionali nell'ambito delle politiche del lavoro, indennità di disoccupazione, salvo quella a requisiti ridotti, o emolumenti percepiti come ammortizzatori sociali;

visto l'art. 32, comma 4, lettera a) che prevede che la Giunta regionale stabilisca le modalità ed i criteri di utilizzo dei soggetti, tenendo conto della loro età, di precedenti esperienze lavorative, del livello di occupabilità, delle condizioni di disabilità e di ogni altra situazione in cui possono trovarsi i soggetti interessati;

ritenuto di individuare i seguenti criteri per la definizione dell'elenco dei disoccupati che possono aderire all'iniziativa:

- luogo di residenza (secondo il principio della prossimità al luogo di svolgimento delle attività);
- maggiore età;
- valore ISEE;

visto l'art. 32, comma 1, della LR 34/2008, che stabilisce che l'utilizzo dei cantieri non costituisce rapporto di lavoro ed è integrato da interventi di politica attiva finalizzate a favorire l'occupabilità dei soggetti;

vista la DGR n. 66-3576 del 19.03.2012, "L.R. 34/2008, art. 4 comma 1 lett. b) e art. 21 comma 3 lett. a). Definizione degli standard qualitativi di servizio per gli operatori pubblici e privati idonei ad erogare servizi al lavoro nel territorio regionale. Approvazione del Repertorio degli Standard dei Servizi regionali per il Lavoro";

vista la DGR 30-4008 del 11/06/2012 "LR 34/2008, art. 21. Istituzione dell'elenco per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati idonei ad erogare i servizi al lavoro. Approvazione requisiti, termini e modalità per l'iscrizione e la permanenza nell'elenco";

considerata la necessità di stabilire che i progetti riguardanti i cantieri di lavoro presentati dagli Enti promotori e utilizzatori sono finalizzati al rinforzo dell'occupabilità dei lavoratori, anche attraverso percorsi integrati comprensivi di azioni di accoglienza-primo filtro e presa in carico, percorsi di orientamento professionale e consulenza orientativa, volti ad aiutare e sostenere i lavoratori nello sviluppo di capacità e competenze utili alla ricerca di una occupazione, e/o altre azioni di accompagnamento al lavoro e di incontro domanda/offerta di lavoro, nel rispetto degli standard di servizio, così come previsto dalla citata DGR n. 66-3576 del 19.03.2012;

ritenuto altresì di stabilire che tali progetti possano essere integrati con azioni aggiuntive di formazione professionale finalizzate all'attività di cantiere, che siano anche professionalizzanti e spendibili sul mercato del lavoro successivamente la fine del cantiere;

vista la D.G.R. n. 29-3181 del 19/06/2006 con la quale la Giunta Regionale ha approvato "Le disposizioni generali per l'accreditamento degli organismi e delle sedi operative di formazione professionale e orientamento";

vista la D.D. n. 629 del 12/11/2009, "Approvazione e adozione dei parametri dei costi ammissibili ad un contributo del Fondo Sociale Europeo (Art. 11.3, lettera b) (i) (ii) del Reg. CE n. 1081/2006 modificato dal Reg. (CE) 396/2009");

ritenuto che la quantificazione del costo dei servizi al lavoro e delle attività formative previsti nei progetti di cantiere non possa prevedere l'utilizzo di parametri superiori alle Unità di Costo Standard (UCS) stabilite con la sopra citata Determinazione;

ritenuto di demandare a successivo atto la ripartizione delle risorse pari a 600.000,00 € tra le Province per la realizzazione di cantieri di lavoro a favore dei soggetti di cui all'art. 29, comma 1, lett. b) (soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale) e la definizione della relativa disciplina;

valutata la necessità di osservare il percorso professionale dei lavoratori anche successivamente alla fine del cantiere attraverso l'attività di monitoraggio realizzata dall'Agenzia Piemonte Lavoro tramite il Sistema Informativo Lavoro Piemonte (SILP);

acquisito il parere favorevole del Comitato al lavoro e formazione professionale, che fino all'insediamento del Comitato istituzionale al lavoro, di cui all'art. 10 della LR 34/08, ne fa le funzioni secondo le modalità stabilite dall'art. 65, comma 3 della stessa legge, espresso nella seduta del 27.07.2012;

acquisito il parere favorevole della Commissione regionale per l'impiego, che fino all'insediamento della Commissione regionale di concertazione, di cui all'art. 11 della LR 34/08, ne fa le funzioni secondo le modalità stabilite dall'art. 65, comma 3 della stessa legge, espresso nella seduta del 27.07.2012;

la Giunta Regionale ai sensi di legge,

delibera

Di modificare la DGR n. 51-1124 del 30.11.2010 di attribuzione di risorse all'Agenzia Piemonte Lavoro per l'erogazione di sussidi a favore di lavoratori in gravi difficoltà economiche, consentendo l'utilizzo delle economie di spesa registrate pari ad € 3.668.924,60, per sostenere il cofinanziamento dei cantieri di lavoro a saldo dell'esercizio 2011 e per il cofinanziamento per l'esercizio 2012 di nuovi cantieri di lavoro ai sensi dell'art. 59 della Legge 264/49 per i soggetti individuati dalla LR 34/08, art. 29, comma 1 lettere a) e b), secondo la seguente ripartizione:

- € 3.068.924,60, per la realizzazione di cantieri di lavoro a favore di soggetti disoccupati, di cui all'art. 29, comma 1, lettera a);
- € 600.000,00, per la realizzazione di cantieri di lavoro a favore di soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, di cui all'art. 29, comma 1, lettera b).

Di ripartire a favore delle Province la somma sopra indicata per la realizzazione di cantieri di lavoro a favore dei soggetti disoccupati di cui all'art. 29, comma 1, lettera a) e nello specifico:

1) la somma di € 480.304,69, da destinare a coprire le spese relative al saldo per la realizzazione dei cantieri di lavoro esercizio 2011, secondo le necessità rilevate, come di seguito indicato:

PROVINCIA	SOMMA PER SALDO 2011
Alessandria	€ 68.818,28
Asti	€ 262.478,39
Biella	€ 34.147,14
Cuneo	€ 0,00
Novara	€ 0,00
Torino	€ 55.691,86
Verbano Cusio Ossola	€ 59.169,02
Vercelli	€ 0,00
TOTALE	€ 480.304,69

2) la somma di € 2.588.619,91, per il cofinanziamento di nuovi cantieri di lavoro per l'esercizio 2012, in base alle rispettive situazioni di disoccupazione, come di seguito indicato:

Province	Popolazione 15-64 anni	Disoccupazione allargata	Media ponderata %	Totale contributo regionale per cantieri di lavoro esercizio 2012
Alessandria	277.620	19.400	9,50	€ 245.918,89
Asti	140.369	8.700	4,50	€ 116.487,90
Biella	116.688	9.200	4,25	€ 110.016,35
Cuneo	379.791	14.300	10,10	€ 261.450,61
Novara	243.870	17.600	8,45	€ 218.738,38
Torino	1.486.325	125.000	55,90	€ 1.447.038,52
Verbano Cusio Ossola	105.092	6.200	3,35	€ 86.718,77
Vercelli	114.253	8.100	3,95	€ 102.250,49
TOTALE	2.864.008	208.500	100,00	€ 2.588.619,91

Fonti:

15-64 anni: Banca Dati Demografica Evolutiva Regione Piemonte - dati al 31.12.2010

Disoccupazione allargata: Stime Rilevazioni ISTAT Forze di lavoro – Media 2011

Di demandare a successivo atto la ripartizione delle risorse di € 600.000,00 tra le province per la realizzazione di cantieri di lavoro a favore dei soggetti di cui all'art. 29, comma 1, lettera b) (soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale) e la definizione della relativa disciplina.

Di stabilire che i cantieri di lavoro previsti dalla presente deliberazione sono rivolti esclusivamente a soggetti disoccupati in cerca di occupazione, come risultante dal competente Centro per l'impiego, rinviando a successivi provvedimenti la definizione di interventi specifici volti a favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti inoccupati di cui all'articolo 29, comma 1, lett. a) della L.R. 34/08;

Di approvare le disposizioni che stabiliscono i criteri e le modalità di concessione di contributi a favore delle Province e degli Enti promotori e utilizzatori dei cantieri di lavoro ai sensi dell'art. 59 della Legge 264/49 e dell'art. 32 della LR 34/08 e sue modifiche ed integrazioni, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Di stabilire che l'entità dell'indennità giornaliera, di cui all'art. 32 comma 4 lettera b) della LR 34/08, da corrispondere ai soggetti individuati dall'art. 29 comma 1 lettera a) della LR 34/08 inseriti

nei cantieri di lavoro per l'esercizio 2012, risulta essere di € 32,80 per 7 ore giornaliere, in quanto la media annua 2011 dell'inflazione rilevata dall'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT) risulta essere pari al 2,75%.

Di stabilire che all'indennità giornaliera erogata ai soggetti inseriti nei cantieri di lavoro non possano essere sommati sussidi al reddito regionali nell'ambito delle politiche del lavoro, indennità di disoccupazione, salvo quella a requisiti ridotti, o emolumenti percepiti come ammortizzatori sociali.

Di stabilire i seguenti criteri per la definizione dell'elenco dei disoccupati che possono aderire all'iniziativa:

- luogo di residenza (secondo il principio della prossimità al luogo di svolgimento delle attività);
- maggiore età;
- valore ISEE.

Di stabilire che ulteriori criteri selettivi potranno essere individuati dalle Province.

Di stabilire che i progetti riguardanti i cantieri di lavoro presentati dagli Enti promotori e utilizzatori devono essere finalizzati, per quanto possibile, ad uno sbocco occupazionale non occasionale e ad un miglioramento della occupabilità dei destinatari, così da renderli più spendibili sul mercato del lavoro, anche prevedendo interventi integrati di politica attiva nel rispetto degli standard omogenei di servizio nel territorio regionale, così come previsto dalla DGR n. 66-3576 del 19.03.2012, e considerando che i servizi al lavoro possono essere erogati esclusivamente da operatori accreditati ai sensi della DGR n. 30-4008 dell'11.06.2012 recante "LR 34/2008, art 21. Istituzione dell'elenco per l'accredito degli operatori pubblici e privati idonei ad erogare i Servizi al lavoro. Approvazione requisiti, termini e modalità per l'iscrizione e la permanenza nell'elenco".

Di stabilire che il progetto di cantiere di lavoro, può essere integrato con azioni formative aggiuntive finalizzate all'attività di cantiere, che siano anche professionalizzanti e spendibili sul mercato del lavoro successivamente la fine del cantiere; tali attività formative possono essere erogate esclusivamente da operatori accreditati ai sensi della D.G.R. n. 29-3181 del 19/06/2006 con la quale la Giunta Regionale ha approvato "Le disposizioni generali per l'accredito degli organismi e delle sedi operative di formazione professionale e orientamento".

Di stabilire che la quantificazione del costo dei servizi al lavoro e delle attività formative previsti nei progetti di cantiere non può prevedere l'utilizzo di parametri superiori alle Unità di Costo Standard (UCS) stabilite con la D.D. n. 629 del 12 novembre 2009 "Approvazione e adozione dei parametri dei costi ammissibili ad un contributo del Fondo Sociale Europeo (art. 11.3 lett. b) (i) (ii) del Reg. CE n. 1081/2006 modificato dal Reg. (CE) 396/2009".

Di stabilire che l'Agenzia Piemonte Lavoro ha funzioni di monitoraggio sull'andamento dei progetti di cantiere e sul successivo percorso professionale dei lavoratori utilizzati, attraverso l'analisi delle informazioni inserite nel Sistema Informativo Lavoro Piemonte (SILP).

Di demandare alla Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro l'adozione di successivi atti contenenti le disposizioni di dettaglio, nonché l'eventuale compensazione tra le somme ripartite tra le Province, qualora l'effettivo fabbisogno verificato a seguito della presentazione delle richieste di contributo da parte delle Province lo richiedesse.

Alla spesa di € 3.068.924,60, si fa fronte con le risorse finanziarie in economia di spesa derivanti da precedenti interventi di politiche del lavoro di cui alla DGR n. 51-1124 del 30.11.2010, disponibili presso l'Agenzia Piemonte Lavoro.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Disposizioni concernenti la misura, i criteri e le modalità di concessione di contributi a favore delle Province e degli Enti beneficiari che promuovono cantieri di lavoro ai sensi dell'art. 59 della Legge 264/49 e dell'art. 32 della 34/08 a favore di soggetti disoccupati.

Art. 1 Oggetto e finalità

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Enti beneficiari

Art. 4 Progetti di cantiere di Lavoro

Art. 5 Ammontare del contributo

Art. 6 Procedure di individuazione dei/delle lavoratori/trici

Art. 7 Modalità procedurali

Art. 8 Concessione ed erogazione del contributo

Art. 9 Rendicontazione ed erogazione del saldo del contributo

Art. 10 Monitoraggio

Art 1 Oggetto e finalità

Le presenti disposizioni determinano, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro), la misura, i criteri e le modalità di concessione di contributi per il sostegno ai comuni, alle comunità montane, loro forme associative, agli organismi di diritto pubblico di cui all' articolo 3, comma 26, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., che promuovono cantieri di lavoro con l'utilizzo di soggetti disoccupati in cerca di occupazione come previsto dall'art. 2, lettera b) delle presenti disposizioni.

Art 2 Definizioni

1. Si intendono per:

a) Cantieri di Lavoro: inserimento di lavoratori/trici disoccupati in cerca di occupazione in attività temporanee o straordinarie in ambito forestale e vivaistico, rimboschimento, sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità, al fine di migliorare la qualità dell'ambiente e degli spazi urbani. I cantieri di lavoro non danno luogo a rapporti di lavoro tra i/le lavoratori/trici utilizzati/e e gli Enti beneficiari. Per la durata del cantiere i/le lavoratori/trici utilizzati/e conservano lo stato di disoccupazione.

b) Lavoratori/trici utilizzati/e: i soggetti disoccupati in cerca di occupazione di cui alla L.R. 34/08 art. 29 c. 1, lett. a), non percettori di trattamenti previdenziali così come indicato in delibera, ad eccezione dei/delle lavoratori/trici titolari di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, residenti nella Regione Piemonte e iscritti al Centro per l'Impiego di competenza come immediatamente disponibili al lavoro e che rientrano nelle seguenti categorie:

- lavoratori/trici con età superiore o uguale a 45 anni con basso livello di istruzione (scuola dell'obbligo o privi di titolo di studio);

- lavoratori/trici con condizioni sociali/familiari di particolare difficoltà/gravità anche in raccordo con i servizi socio assistenziali

c) Enti promotori e utilizzatori: comuni, comunità montane, loro forme associative e organismi di diritto pubblico così come definiti dall'art. 3, comma 26, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. aventi sede nel territorio della Regione Piemonte.

Art. 3 Enti Beneficiari

1. Possono beneficiare del contributo gli Enti promotori e utilizzatori che, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, presentano progetti che prevedono l'utilizzo di lavoratori/trici di cui all'art. 2, lettera b) delle presenti disposizioni.

Art. 4 Progetti di cantieri di lavoro

1. Ciascun progetto di cantiere di lavoro contiene le seguenti indicazioni:
 - a) Denominazione progetto.
 - b) Ente promotore.
 - c) Nome e recapito del referente del progetto.
 - d) Finalità e obiettivi.
 - e) Descrizione delle attività da realizzare.
 - f) Numero di lavoratori/trici necessari alla realizzazione dell'attività.
 - g) Luogo di svolgimento delle attività.
 - h) Durata del cantiere.
 - i) Numero di giornate di impegno previsto per ciascun/a lavoratore/trice.
 - j) Orario e modalità di lavoro.
 - k) Servizi al lavoro: contenuti, durata e soggetto che eroga i servizi¹.
 - l) Attività formative: contenuti, durata e soggetto che eroga la formazione².
 - m) Sicurezza: adeguamento del Piano per la sicurezza (previsto solo per gli Enti che accedono per la prima volta al contributo), durata attività formativa, acquisto attrezzatura antinfortunistica.
 - n) La previsione della copertura INAIL, della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e della copertura INPS.
 - o) Costo complessivo e per lavoratore/trice dell'indennità giornaliera.
 - p) Costo complessivo e per lavoratore/trice dei Servizi al lavoro.
 - q) Costo complessivo e per lavoratore/trice delle attività formative.
 - r) Costo complessivo e per la lavoratore/trice della spesa per la Sicurezza.
2. Durata dei progetti:

da 40 a 130 giornate (da due a sei mesi) lavorative per cantieri che prevedono 35 ore di lavoro settimanale. La durata massima può essere superata a causa di sospensioni del cantiere per motivi tecnici, non oltre i 12 mesi dalla data di autorizzazione del progetto;
da 40 a 260 giornate lavorative (da 2 mesi ad un anno) per i cantieri che prevedono un orario settimanale inferiore a 35 ore.
3. Il numero minimo di lavoratori/trici da utilizzare in un progetto di cantiere di lavoro è pari a 3. I cantieri di lavoro proposti da Enti il cui numero di abitanti sia inferiore o uguale a 5000 possono prevedere un numero di lavoratori/trici inferiore a 3.
4. I progetti di cantiere di lavoro devono prevedere la realizzazione di attività temporanee o straordinarie in ambito forestale e vivaistico, rimboschimento, sistemazione montana e di

¹ I Servizi al lavoro previsti possono essere erogati esclusivamente da operatori accreditati ai sensi della DGR n. 30-4008 dell'11.06.2012 recante "LR 34/2008, art 21. Istituzione dell'elenco per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati idonei ad erogare i Servizi al lavoro. Approvazione requisiti, termini e modalità per l'iscrizione e la permanenza nell'elenco".

² La Formazione prevista può essere erogata esclusivamente da operatori accreditati ai sensi della D.G.R. n. 29-3181 del 19/06/2006 con la quale la Giunta Regionale ha approvato "Le disposizioni generali per l'accreditamento degli organismi e delle sedi operative di formazione professionale e orientamento".

costruzione di opere di pubblica utilità, al fine di migliorare la qualità dell'ambiente e degli spazi urbani.

5. Al fine di promuovere l'inserimento/reinserimento occupazionale dei/delle lavoratori/trici, i progetti possono prevedere l'erogazione di Servizi al lavoro così come definiti dalla D.G.R. n. 66-3576 del 19 marzo 2012 che ne definisce gli standard qualitativi. Le azioni ammissibili sono riportate nella tabella seguente:

Servizi al Lavoro	Durata
Accoglienza-primo filtro e/o presa in carico	incontri individuali: da 30 minuti a 2 ore
	incontri per piccoli gruppi, da 2 a 5 persone: da 1 ora a 2 ore
	incontri per grandi gruppi, da 6 a 14 persone: da 1 a 2 ore
Orientamento professionale	incontri individuali: da 30 minuti a 2 ore
Consulenza orientativa	incontri individuali: da 1 ora a 2 ore
Accompagnamento al lavoro	incontri individuali: da 2 ore a 40 ore
	incontri per piccoli gruppi, da 2 a 5 persone: da 2 ore a 40 ore
	incontri per grandi gruppi, da 6 a 14 persone: da 2 ore a 40 ore

6. Le attività formative devono essere finalizzate al rinforzo dell'occupabilità dei/delle lavoratori/trici e, compatibilmente con i tempi di avvio del progetto, possono essere quelle previste dalla Direttiva pluriennale Mercato del Lavoro 2012/2014 o loro moduli.
7. La quantificazione del costo dei Servizi al lavoro e della Formazione³ non può prevedere l'utilizzo di parametri superiori alle Unità di Costo Standard (UCS) stabilite con D.D. n. 629 del 12 novembre 2009 "Approvazione e adozione dei parametri dei costi ammissibili ad un contributo del Fondo Sociale Europeo (art. 11.3 lett. b) (i) (ii) del Reg. CE n. 1081/2006 modificato dal Reg. (CE) 396/2009", vale a dire:
- per i servizi individuali il costo massimo è dato dall'UCS € 35 per ora per destinatario;
 - per i servizi (al lavoro o di formazione) rivolti a piccoli gruppi, composti da almeno 2 persone e fino ad un massimo di 5, il costo massimo è dato dall'UCS € 26 per ora per destinatario;
 - per i servizi (al lavoro o di formazione) rivolti a grandi gruppi, composti da almeno 6 persone e fino ad un massimo di 14, il costo massimo è dato dall'UCS € 13 per ora per destinatario.
8. I costi previsti per i Servizi al lavoro e per le attività formative (ad esclusione della formazione per la sicurezza di cui al comma 1 lettera m) non possono in ogni caso superare complessivamente il 15% del costo totale del progetto.

Art. 5 Ammontare del contributo

1. La Regione Piemonte contribuisce al finanziamento dei progetti di cantiere di lavoro ripartendo tra le Province le risorse disponibili in proporzione al numero dei disoccupati così come rilevato dall'ISTAT nella Rilevazione Continua delle Forze Lavoro (media annuale).

³ Non può essere oggetto di contributo la formazione già finanziata con altre risorse pubbliche, ad eccezione di quelle dello stesso Ente beneficiario.

Le risorse regionali sono destinabili a coprire i costi in elenco, secondo le percentuali riportate:

- Il 50% dell'importo relativo all'indennità giornaliera.
 - Il 100% dell'importo relativo ai Servizi al lavoro.
 - Il 100% dell'importo relativo alla attività Formative.
 - Il 100% dell'importo relativo alle spese per la Sicurezza.
2. E' a carico degli Enti beneficiari una quota minima pari al 30% dell'importo relativo all'indennità giornaliera e il 100% dell'importo relativo alla copertura INAIL, alla copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e alla copertura della contribuzione INPS.
 3. Le Province possono contribuire con risorse proprie fino al 20% dell'importo relativo all'indennità giornaliera.
 4. Il finanziamento regionale per ogni singolo Ente beneficiario non può superare il milione di euro.
 5. L'indennità giornaliera è rivalutata annualmente in base all'andamento dell'inflazione rilevata dall'ISTAT.

Art. 6 Procedure di individuazione dei/delle lavoratori/trici

1. L'individuazione dei lavoratori/trici è definita secondo i seguenti criteri: :
 - Comune di residenza (secondo il principio della prossimità al luogo di svolgimento delle attività).
 - maggiore età.
 - valore ISEE.
2. Le Province definiscono specifici criteri aggiuntivi a quanto definito in delibera e modalità di individuazione dei lavoratori/trici,.
3. Gli Enti possono individuare ulteriori priorità relative a particolari situazioni sociali e/o familiari, da applicare al bacino di lavoratori/trici individuati/e.
4. I/le lavoratori/trici sono inseriti nei progetti a distanza di almeno dodici mesi tra la fine di un cantiere e l'inizio del successivo, salvo quanto diversamente previsto dalla LR 34/08 (articolo 32 comma 5) e dalla LR 20/11.

Art. 7 Modalità procedurali

1. Con Deliberazione di Giunta, pubblicata sul BUR, la Regione definisce: l'ammontare delle risorse disponibili suddivise tra i territori provinciali, trasferisce alle Amministrazioni provinciali le risorse assegnate e definisce l'entità dell'indennità giornaliera.
2. La Provincia:
 - a) approva i progetti di cantiere di lavoro ed ammette al relativo finanziamento gli Enti beneficiari;
 - b) invia all'Amministrazione regionale l'elenco dei progetti approvati,
 - c) trasferisce all'Ente beneficiario il 50% del contributo assegnato a titolo di acconto;
 - d) riceve da parte degli Enti la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute ed eroga il saldo nei limiti del contributo concesso;
 - e) trasmette all'Amministrazione regionale l'elenco e l'ammontare delle spese rendicontate dagli Enti.
3. L'Ente beneficiario:
 - a) presenta il progetto all'Amministrazione provinciale;

- b) comunica l'avvio delle attività previste dal progetto e il numero di lavoratori/trici impiegati/e;
 - c) comunica all'Amministrazione provinciale la conclusione delle attività previste dal cantiere e presenta la rendicontazione finale delle spese sostenute.
4. Il progetto si intende validamente avviato quando tutti i lavoratori/trici previsti/e sono impiegati/e nelle attività del progetto, salvo casi in cui il numero dei lavoratori/trici utilizzati è inferiore per motivi sottoposti alla validazione da parte delle Province. Tutti/e i/le lavoratori/trici inseriti/e nel progetto devono iniziare e terminare le attività nella stessa data.
 5. La modulistica è predisposta dall'Amministrazione regionale e resa disponibile sui siti delle Province.

Art. 8 Concessione ed erogazione del contributo

1. Gli Enti proponenti hanno 90 giorni per presentare i progetti alle Province dalla data di pubblicazione della deliberazione di Giunta sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Qualora il termine cadesse in un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
2. Le Province approvano i progetti di cantieri di lavoro ed ammettono al relativo contributo entro il termine massimo di 40 giorni successivi la data di scadenza per la presentazione dei progetti da parte degli Enti beneficiari.
3. Gli Enti beneficiari avviano le attività dei cantieri entro 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di approvazione del progetto.
4. Successivamente all'avvio dei cantieri, le Province trasferiscono agli Enti beneficiari, a titolo di acconto, il 50% del finanziamento concesso.
5. Le Province inviano all'Amministrazione Regionale, utilizzando i modelli predisposti, l'elenco contenente le domande dei progetti di cantiere autorizzati ed il relativo atto di autorizzazione, entro 30 giorni dalla loro approvazione.
6. La Provincia, in caso di rinuncia dell'Ente beneficiario o di revoca del contributo, può ammettere in sostituzione progetti non finanziati per mancanza di fondi, compresi i progetti autorizzati in autofinanziamento.

Art. 9 Rendicontazione ed erogazione del saldo del contributo

1. entro 60 giorni dalla data di conclusione del cantiere di lavoro, l'Ente beneficiario del contributo provvede alla rendicontazione delle spese sostenute per singole voci di costo ammissibile, giustificate da documenti contabili probatori, e trasmette tale documentazione all'Amministrazione provinciale unitamente ad un rapporto finale di esecuzione del progetto.
2. Entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione di rendiconto, la Provincia approva il rendiconto ed eroga all'Ente beneficiario il saldo del contributo nei limiti del finanziamento concesso e delle spese ammissibili. La Provincia trasmette all'Amministrazione regionale l'atto di approvazione del rendiconto annuale dell'esercizio, il prospetto dei costi rimborsabili, i rapporti finali di esecuzione dei progetti e gli atti di erogazione del saldo, entro i successivi 30 giorni dall'approvazione dell'ultimo rendiconto dell'esercizio finanziario.
3. I modelli per la trasmissione delle informazioni sono predisposti dall'Amministrazione regionale e resi disponibili sui siti delle Province.

Art. 10 Monitoraggio

1. Il monitoraggio sull'andamento dei progetti di cantiere di lavoro è svolto dall'Agenzia Piemonte Lavoro.

2. Contestualmente all'avvio del cantiere, gli Enti beneficiari o le Province inseriscono nel Sistema Informativo Lavoro Piemonte (SILP), secondo modalità concordate con l'Amministrazione regionale, i dati relativi ai/alle lavoratori/trici utilizzati/e.